COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREA ECOLOGICA IN VARIANTE STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LR 55/2012 - DITTA: STEVANATO GROUP S.P.A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:30 , previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.
All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
MASON CESARE	X	
BERGAMIN CORETTA	X	
BENOZZI LUIGI	X	
BAGGIO MARIA	X	
BASTAROLO CLAUDIO	X	
VANZETTO SILVANO	X	
VENTURIN FILIPPO	X	
MASON VERONICA	X	
CHECCHIN SILVIA	X	
SACCHETTO ANDREA	X	
BONUTTO ORNELLA	X	
MASON ISMAELE	X	
SCQUIZZATO FRANCESCO		X
TOTALE	12	1

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella.
Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: BERGAMIN CORETTA, VENTURIN FILIPPO, MASON ISMAELE.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco Presidente

Introduce il presente argomento ed invita all'illustrazione l'Assessore di riferimento Maria Baggio.

Assessore Baggio Maria.: "La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale riguarda un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 L.R. n.55/2012.
La Ditta Stevanato Group SPA (in data 17 dicembre 2018) ha presentato allo Sportello Unico della Federazione dei Comuni del Camposampierese istanza di ampliamento in variante urbanistica relativamente al complesso produttivo ubicato in Piombino Dese a nord del territorio comunale compreso fra Via Molinella, Via del Vetro e Corso Stevanato. L'area di intervento ha una superficie di circa 10.000 mq, si richiede di realizzare un parcheggio per circa 290 mq posti auto avente una superficie di circa 6.420 mq., la necessità del parcheggio è dettata dalle lavorazioni che si svolgono in più turni, alcune lavorazioni sono a ciclo continuo ed anche dall'aumento del numero dei lavoratori e dei visitatori. Garantendo all'azienda spazi di parcheggio propri e in sede opportuna si prevede di realizzare un'area ecologica avente una superficie di circa 1842 mq destinata a deposito temporanei di materiali di scarto delle lavorazioni in modo di avere adeguati spazi di stoccaggio e movimentazione dei contenitori e degli automezzi. L'area comprenderà una costruzione prefabbricata destinata a guardiania con i relativi servizi igienici e locali accessori, verrà realizzato un bacino di lavorazione di 560 metri cubi per una superficie di 940 mq. In gradi di garantire l'invarianza idraulica dell'area d'intervento .
L'area d'intervento per complessivi 10.000 mq in base allo strumento urbanistico vigente è classificata zona agricola di tipo "E", essendo l'area a servizio dell'attività produttiva esistente si rende necessaria la trasformazione urbanistica del terreno da area agricola di tipo "E" a zona industriale .artigianale di tipo "D". Sarà un'area pertinenziale di tipo "D" priva di potenzialità edificatoria ad eccezione del piccolo fabbricato ad uso guardiania situato all'interno dell'area ecologica, quindi a seguito della trasformazione urbanistica dell'area si rende necessaria una variante allo strumento urbanistico generale Piano degli Interventi.
L'interesse pubblico è giustificato dal fatto che la realizzazione dell'intervento apporta certamente dei benefici all'azienda e alla collettività. Dal punto di vista aziendale in termini di organizzazione e gestione, miglioramento del benessere dei lavoratori ed anche programmi espansionistici determinati dalla crescita produttiva ed occupazionale.
L'espansione dell'azienda avrà sicuramente ricaduta positiva nell'economia del nostro territorio in quanto si verrebbero a creare opportunità di lavori e benefici in temi socio-economici e ne determinerebbero sicuramente sviluppo nel nostro comune, oltre all'interesse territoriale in termini di sviluppo per la nostra collettività per la trasformazione a seguito della variante urbanistica si genera un maggiore valore delle aree. Il legislatore (come previsto dall'art. 16 del DPR 380/2001 modificato con legge n.164 del 2014) ha fissato che tale maggiore valore viene suddiviso in misura non inferiore al 500% tra il comune e la parte privata e da quest'ultima versata al comune stesso sotto forma di contributo straordinario.
E' stata proposta la monetizzazione diretta del valore del contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e servizi a beneficio della collettività, per la trasformazione urbanistica del terreno l'azienda verserà un contributo straordinario che attesta l'interesse pubblico di € 72.875,00, quindi oltre all'interesse di sviluppo del nostro territorio, c'è anche un ritorno in beneficio economico per il comune. Per tale istanza è stata attivata la procedura dello Sportello Unico per la attività produttive, è stata valutata nella conferenza di servizi decisoria. Gli enti intervenuti alla conferenza dei servizi decisoria hanno espresso parere favorevole con prescrizioni alla richiesta della ditta e alla conseguentemente variante dello strumento urbanistico. La variante è stata depositata presso la segreteria comunale e tale deposito è stato reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio. Non sono pervenute opposizioni e osservazioni, quindi, il rilascio del provvedimento autorizzativo finale in variante allo strumento urbanistico comunale con collegato schema di convenzione è subordinato al preventivo parere del consiglio comunale."

Il Sindaco apre agli interventi.

Il Consigliere Mason Ismaele (Siamo Piombino Ismaele Mason Sindaco): " Un chiarimento: abbiamo parlato che l'azienda verserà 72.875 euro, ma è la quota parte del 50% dei diritti?"

Assessore Baggio: "Sarebbero 150 mila i diritti complessivi".

Consigliere Mason I "E gli altri 72 mila non li versa?"

Assessore Baggio M.: "Allora il totale è circa 140 mila del calcolo del plus valore dell'area, di cui 50 % al comune e 50% alla società e versa 72.800 euro circa, oltre diciamo agli oneri di urbanizzazione, che loro faranno le opere previste nel parcheggio".

Consigliere Sacchetto A. (Lega Nord- Liga Veneta - Salvini): "Volevo solo fare due domande velocissime: l'area a parcheggio è riservata ovviamente all'azienda, non è pubblica?

Assessore Baggio: "E' tutto ad uso esclusivamente privato ed è molto superiore al parcheggio richiesto dalla legislazione perché loro hanno i doppi turni."

Consigliere Sacchetto A: "Era solo per capire se era pubblico".

Il Sindaco *mette in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti.*

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo stesso esito.

* * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs 112/1998, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, stabilendo, tra gli altri aspetti, che i Comuni devono dotarsi di uno "sportello unico per le attività produttive2 (SUAP), ai quali gli interessati devono rivolgersi per tutti gli adempimenti previsti dai relativi procedimenti;
- le funzioni e l'organizzazione del SUAP sono oggi disciplinate dal DPR 160/2010, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, si è provveduto all'approvazione di un nuovo *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive"* con l'abrogazione della precedente disciplina di cui al DPR 447/1998;
- l'art. 8 dello stesso DPR 160/2010 recita testualmente *"nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione di una conferenza di servizi comportante la variazione dello strumento urbanistico […]"*;
- gli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico sono stati inoltre in seguito disciplinati dall'art. 4 della LR 55/2012 rubricata *"procedure urbanistiche semplificate di sportello unico attività produttive";*
- le funzioni di cui allo Sportello Unico per le Attività Produttive, per i Comuni della Federazione dei Comuni del Camposampierese, sono esercitate dalla stessa Federazione, come previsto dall'art. 8 del relativo Statuto approvato con deliberazione di Consiglio della Federazione n.21 del 27/10/2010 e successiva deliberazione n. 23 del 27.9.2018;

PRESO ATTO che:

- la ditta STEVANATO GROUP S.P.A., con sede in Piombino Dese, P.IVA 01487430280, in data 17/12/2018 prot. 177317, ha presentato allo Sportello Unico della Federazione dei Comuni del Camposampierese istanza di ampliamento in variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, art. 4 della LR 55/2012, relativamente al complesso produttivo ubicato nel Piombino Dese, via Molinella 17, catastalmente censito al NCT foglio 22, mapp. 84, per la realizzazione di nuovo parcheggio e di un'area ecologica a servizio dello stabilimento;

ACCERTATO che:

- per tale istanza è stata attivata la procedura dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, e pertanto la stessa è stata valutata nella Conferenza di Servizi Decisoria del 25/7/2019 (come risulta dal relativo verbale);
- gli Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi Decisoria, hanno espresso parere favorevole con prescrizioni, alla richiesta della ditta, ed alla conseguente variante allo strumento urbanistico ai sensi del D.P.R. 160/2010;
- in conformità all'art. 4, comma 5 della L.R. 55/2012, la variante adottata con la sopraccitata Conferenza dei Servizi Decisoria, è stata depositata presso la Segreteria Comunale a decorrere dal 31.08.2019, per la durata di dieci giorni e tale deposito è stato reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio;
- nei successivi venti giorni, non sono pervenute opposizioni e osservazioni;
- ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo finale diviene pertanto necessario approvare una variante parziale allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;

VISTA la bozza di convenzione, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 della LR 55/2012 (allegato sub. A);
VISTE le tavole del progetto presentato dalla ditta, che costituisce elaborato grafico di variante allo strumento urbanistico, così come adottata con il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria in data 25/7/2019:
allegato 1: tav. P1.01 estratti, planimetria generale;
allegato 2: tav. P1.02 stato attuale planimetria;
allegato 3: tav. P1.03 stato di progetto planimetria generale;
allegato 4: tav. P1.04 planimetria acque meteoriche
allegato 5: tav. P1.05 planimetria impianto di illuminazione e reti energia e ausiliari;
allegato 6: tav. P1.06 planimetria rete antincendio, acquedotto e fognatura;
allegato 7: tav. P1.07 stato di progetto profili longitudinali, schema planimetrico;
allegato 8: tav. P1.08 stato di progetto sezioni, schema planimetrico;
allegato 9: tav. P1.09 box guardiania pianta piano terra, sezione, prospetti;
allegato 10: tav. P1.10 particolari costruttivi rete di illuminazione, rete di scarico acque meteoriche, manufatto di controllo dello scarico, impianto di prima pioggia (pianta e sezione);
allegato 11: tav. P1.11 rettifica parametri urbanistici;
allegato 12: P1.R1 relazione tecnica;
allegato 13: P1.F1 documentazione fotografica;
allegato 14: N1.R1 relazione di compatibilità idraulica;
allegato 15: N1.01 sezioni attuali di progetto, planimetria generale quotata;
allegato 16: N3.R3 relazione tecnica descrittiva dell'impianto di trattamento di prima pioggia;
allegato 17: P1.R4 relazione variante urbanistica;
allegato 18: N2.R1 relazione tecnica di prevenzione incendi;
allegato 19: N2.01 stato di progetto planimetria, dettaglio area depositi olii;
allegato 20: P1.R2 relazione finanziaria (determinazione del plusvalore);

RITENUTO per quanto sopra esposto, di confermare, in merito all'istanza in questione, la *"corrispondenza nell'intervento proposto tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico sia è*

per quanta riguarda in equilibrato ed ordinato uso del territorio sia relativamente allo sviluppo dell'imprenditorialità quale sviluppo dell'intera collettività" e di procedere conseguentemente all'approvazione della relativa variante parziale alla strumentazione urbanistica, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012;

VISTI:

- il D.Lgs 112/1998;
- l'art. 38 comma 3 del DL 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008;
- il DPR 160/2010;
- la LR 55/2012;
- la circolare regionale n.1 del 20.1.2015;
- la DGRV n. 2045 del 19/11/2013;

RICHIAMATI:

- l'art.42 del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

ACQUISITI

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. DI CONSIDERARE le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale della presente;

2. DI CONFERMARE, in merito all'istanza di applicazione della procedura urbanistica semplificata di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della LR 55/2012, avanzata dalla ditta STEVANATO GROUP S.P.A., con sede in Piombino Dese, P.IVA 01487430280, in data 17/12/2018 prot. 177317, *"la corrispondenza nell'intervento proposto tra l'interesse dell'impresa e l'interesse pubblico sia è per quanta riguarda in equilibrato ed ordinato uso del territorio sia relativamente allo sviluppo dell'imprenditorialità quale sviluppo dell'intera collettività";*

3. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, e in conformità a quanto adottato in sede di conferenza dei servizi decisoria di cui al verbale in data 25/07/2019 la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della LR 55/2012, per l'ampliamento dell'attività produttiva della ditta STEVANATO GROUP S.P.A., con sede in Piombino Dese, P.IVA 01487430280, in conformità alle tavole di progetto parte integrante della stessa conferenza di servizi, come richiamate nelle premesse;

4. DI APPROVARE lo schema di convenzione sottoscritto dalla ditta richiedente allegato alla presente (allegato sub A);

5. DI INCARICARE alla sottoscrizione della convenzione approvata con la presente deliberazione, interverrà il dal Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata, in rappresentanza del Comune;

6. DI PRENDERE ATTO che dopo il rilascio del provvedimento unico definitivo di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, sono ammesse varianti all'intervento proposto, purché le stesse non comportino aumento di volume, superficie e destinazione d'uso; dette varianti potranno essere autorizzate senza la necessità di una nuova deliberazione consigliare, né variazione della convenzione;

7. DI PRENDERE ATTO infine che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della LR 55/2012, la presente variante *"decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga concessa con provvedimento motivato del Consiglio Comunale [...]".*

8. *DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporterà una entrata di € 72.850,00 corrispondente al contributo relativo al plusvalore come determinato nell'elaborato nr. 20-P1.R2.*

9. *Con successiva, separata ed unanime votazione espressa da 12 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
Dr. Luca Scarangella	Cesare Mason
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*